

**DISCIPLINARE per l’AFFIDAMENTO del SERVIZIO di
SOMMINISTRAZIONE LAVORO a TEMPO DETERMINATO
PERIODO 01.02.2020 – 31.01.2021
CIG 8163728A48**

Art.01 - Finalità della procedura e oggetto

La presente procedura ha per oggetto l'individuazione di un'**Agenzia per il lavoro**, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora innanzi denominata Agenzia), cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le figure professionali i cui livelli di inquadramento sono indicati all'art.02 del presente disciplinare, con inquadramenti riferiti al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il personale del comparto Funzioni Locali, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso **l'IPAB Centro Anziani di Bussolengo**, (d'ora innanzi denominato Ente).

Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

Le attività di somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte delle Agenzie per il Lavoro sono regolamentate dal D.Lgs. n.276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge n.30/2003”.

Tale normativa deve intendersi richiamata, per le parti applicabili, nel presente documento.

Art.02 – Durata ed importo

Il servizio avrà la durata di dodici mesi dal 01.02.2020 al 31.01.2021.

L'importo a base d'asta del servizio/aggio è stimato in € 10.000,00 + Iva. Detto ha carattere presuntivo in quanto il valore finale sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e rese.

L'Ente si obbliga a corrispondere all'Agenzia incaricata, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore, le somme risultanti dall'applicazione, per ogni categoria, del moltiplicatore/aggio offerto in sede di gara, alla retribuzione lorda oraria prevista dal CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali, Iva inclusa.

Ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e della determinazione del 05.03.2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il servizio oggetto del presente capitolato, i costi per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza sono stimati in € 0,00.

L'importo orario preso a base per il calcolo comprende gli oneri retributivi (comprensivi di tutti i ratei, ex festività, ferie, 13^a mensilità, ratei T.F.R.) ed ogni altro diritto derivante al lavoratore in conseguenza all'applicazione del C.C.N.L. e dei C.C.D.I. in vigore per i dipendenti dell'Ente.

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA
Manutentore	A	A1
Addetto alle pulizie	A	A1
Operatore socio sanitario	B	B1
Infermiere	C	C1

L'Ente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di eventuali criticità collegate alle risorse finanziarie disponibili.

L'Ente, nel corso del periodo di servizio, è libero di richiedere prestazioni per un importo complessivo inferiore al valore indicato, o di non richiedere alcuna prestazione senza alcun limite percentuale e senza oneri per l'Ente stessa nei confronti dell'Agenzia.

L'Ente è inoltre libero di chiedere, nel limite dell'importo complessivo di cui al presente articolo, prestazioni solo di uno o alcuni profili.

In tutti i casi l'Agenzia non può sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, compensi o risarcimenti a qualunque titolo.

Il contratto avrà la durata di 12 mesi dalla data di aggiudicazione o, comunque, fino all'esaurimento dell'importo complessivo stimato a base di gara, con possibilità da parte dell'Ente di effettuare periodi di interruzione legati alle verifiche di compatibilità dell'utilizzo della somministrazione lavoro con i vincoli ed i limiti imposti dalla normativa vigente in tema di spese di personale e capacità di assunzione degli Enti, senza che l'Agenzia abbia nulla da eccepire.

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualsiasi momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari e/o autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione, da stipulare tra l'Ente e l'Agenzia.

Si precisa che stante la facoltà di recesso del lavoratore somministrato, saranno portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data del recesso, o in caso di interruzione, saranno rimborsati gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dall'Agenzia giusta art.33 comma 02 D.Lgs. n.81/2015

Art.03 - Obblighi dell'Agenzia

L'Agenzia si obbliga ad avere almeno una sede operativa nella Regione Veneto, da attivare, qualora sprovvista, entro 30 giorni dalla stipula del contratto stesso.

L'Agenzia, inoltre, si obbliga ad avere e mantenere attivi e funzionanti 24 ore su 24, una e-mail, un telefono, una segreteria telefonica, una casella di posta elettronica certificata, stante che, per alcune professionalità richieste sono previsti servizi in via continuativa e che detti servizi possono risultare indispensabili per il funzionamento d'Istituto, nelle intenzioni dell'Ente risulta necessario, in caso di oggettiva urgenza, disporre di un pronto riscontro, almeno da parte di un incaricato.

L'Agenzia s'impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale d'inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per Legge.

L'Agenzia s'impegna inoltre a fornire dietro richiesta, all'Ente, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. n.1124/1965 e s.m.i..

L'Agenzia consegnerà all'Ente copia dei titoli di studio, professionali e degli attestati dei lavoratori somministrati e si impegna ad impedire l'avvio di personale non in possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego.

L'Agenzia sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, dei danni a persone o cose che dovessero verificarsi nei confronti di terzi in esecuzione del servizio di cui al presente capitolato.

L'azione disciplinare è a carico dell'Agenzia.

E' vietato il subappalto e la cessione anche parziale del contratto di somministrazione stipulato con l'Ente.

Art.04 - Modalità di attuazione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente disciplinare e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. l'Ente procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia, di norma, mediante apposita richiesta scritta a firma del Segretario Direttore, corredata con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail: descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, titoli di studio e professionali, attestati di formazione e ragione della richiesta - modalità e durata presunta della prestazione lavorativa - sede ed orario di lavoro - dati relativi alla posizione ed al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'Ente inquadrati nel medesimo profilo.

b. L'Agenzia dovrà evadere la richiesta fornendo il personale richiesto, anche in caso di sostituzioni, entro CINQUE giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

- c. i prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del comparto in conformità a quanto stabilito dal vigente CCNL e dal contratto integrativo in vigore nell'Ente, per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
- d. la sede dell'Ente presso cui il personale somministrato svolgerà la propria attività è la seguente: IPAB Centro Anziani di Bussolengo via Paolo Veronese 09 – 37012 Bussolengo.
- e. l'attività del lavoratore presso l'Ente è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
- f. l'Ente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale oggetto di valutazione negativa anche in caso di superamento del periodo di prova, fermo il principio che la sostituzione del lavoratore somministrato avverrà in “presenza di giusta causa” il cui accertamento potrà avvenire anche a seguito di procedimento disciplinare, nei modi previsti dall'art.09.
- In tal caso e nel caso di assenza prolungata del lavoratore, l'Agenzia entro CINQUE giorni dalla richiesta provvederà alla sostituzione con altro idoneo alla mansione senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.
- L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Ente, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto a.
- g. il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL e da eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
- h. la contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
- i. la contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella richiesta di fornitura.
- l. eventuali indennità accessorie e rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Ente senza alcuna maggiorazione.
- m. l'Agenzia provvede ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Ente ed a effettuare la formazione generale.
- n. l'Ente osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione specifica, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..
- o. il personale richiesto dall'Ente dovrà essere già istruito, formato e selezionato a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.

- p. il lavoratore è sottoposto a un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.
- q. Il personale somministrato utilizzerà il sistema di rilevazione presenze in funzione nell'Ente per la registrazione delle ore effettivamente lavorate.
- r. la divisa da lavoro, come pure il lavaggio e la manutenzione è a carico dell'Ente.
- s. l'orario del singolo lavoratore potrà essere pieno (36 ore settimanali) o part time. La tipologia ed il debito orario saranno indicati nella richiesta dell'Ente. Per i profili di operatore socio sanitario ed infermiere professionale l'orario medio settimanale di n.24/30/36 ore si svolge, in relazione al profilo, per turni diurni, notturni e festivi, secondo l'articolazione di volta in volta prevista.
- t. la distribuzione oraria settimanale viene attuata su n.05 giorni per il manutentore e su n.06 giorni per gli addetti alle pulizie, gli operatori socio sanitari ed infermiere.
- u. il lavoratore somministrato dovrà esporre sulla divisa il cartellino di riconoscimento corredato da cognome, nome e ragione sociale dell'Agenzia;
- v. il lavoratore ha il diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
- z. in nessun caso i contratti di lavoro avviati potranno comportare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente.

Art.05 - Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti

L'Ente corrisponde all'Agenzia, per il tempo di durata del contratto, per ogni ora effettuata dai lavoratori somministrati, il costo base orario previsto dal vigente C.C.N.L., per ogni singolo profilo professionale, più l'aggio richiesto.

Gli oneri sulla contribuzione di Legge, non espressamente elencati tra gli oneri compresi nel costo orario, potranno essere indicati a parte

Il prezzo così determinato viene ritenuto conveniente dall'Agenzia ed è onnicomprensivo.

L'Ente corrisponderà all'Agenzia unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

Sono escluse le indennità accessorie (maggiorazione per turno, indennità di rischio, disagio, reperibilità, compensi incentivanti) da erogarsi conformemente a quanto stabilito per i dipendenti dell'Ente, che, data la natura variabile, saranno corrisposte all'Agenzia a consuntivo se ed in quanto dovute, secondo le tariffe stabilite dal vigente C.C.N.L. ed in ottemperanza del C.C.D.I. in vigore, senza costi di aggio/intermediazione.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, l'Ente, in persona del Segretario Direttore e/o del Coordinatore S.S.A.S., sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che trasmetterà all'Agenzia e consegnerà in

copia al lavoratore entro la settimana successiva alla scadenza del mese di riferimento.

Le ore effettuate dai prestatori di lavoro saranno rilevate mediante il sistema di rilevazione in uso nell'Ente.

La fattura mensile dovrà riportare gli estremi del contratto, le ore lavorate suddivise per ciascun lavoratore e profilo, il costo orario, il totale, le ore soggette a salario accessorio, il costo unitario di retribuzione accessoria, il totale costo accessorio, il margine, l'iva su quest'ultimo ed il totale fattura.

In caso di omissione il pagamento sarà sospeso fino alla presentazione di quanto richiesto, senza pretesa di risarcimento alcuno da parte dell'Agenzia.

L'Ente provvederà al pagamento del servizio, a seguito di positivo riscontro dei documenti allegati e di cui al capoverso precedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

Art.06 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, l'Agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei contratti individuali in essere.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa, su richiesta dell'Ente, dovrà sostituire il lavoratore entro 05 giorni.

La reiterata mancata sostituzione del personale assente, ove richiesto, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

Art.07 - Obblighi a carico dell'Ente

L'Ente si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del vigente C.C.N.L. da applicare ed i relativi trattamenti retributivi comprese le eventuali indennità stabilite dal C.C.D.I. in vigore.

L'Ente, in caso di inadempienza dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro e/o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dell'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate, fatta salva la risoluzione del contratto.

L'Ente adotta tutte le misure di sicurezza e tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, nonché la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Il referente presso il quale ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabili al contratto in corso, è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente.

La fornitura dei dispositivi individuali di protezione è a carico dell'Ente.

Art.08 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Ente, con ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Disciplinare di Servizio.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art.09 - Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione dell'Ente, che comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione alla stessa Agenzia.

Art.10 - Cauzione definitiva e polizza assicurativa

A garanzia della regolare esecuzione della somministrazione, in particolare del tempestivo pagamento degli oneri delle prestazioni dei lavoratori, l'Agenzia dovrà costituire prima della stipula del contratto una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dell'aggio, secondo le modalità previste dall'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

La garanzia definitiva garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Agenzia, anche per quelli a fronte dei quali sono previste penali dal presente capitolato, per le quali l'Ente avrà quindi diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Qualora l'ammontare della garanzia stessa dovesse ridursi per effetto di penali o altra causa la stessa dovrà essere reintegrata entro dieci giorni dalla richiesta dell'Ente.

Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 la garanzia sarà svincolata progressivamente.

Lo svincolo definitivo del garante avverrà solo previo consenso scritto dell'Ente.

L'Agenzia dovrà far fronte ad ogni responsabilità dei lavoratori somministrati per danni diretti e/o indiretti a cose e persone esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità.

L'Agenzia a tal fine dovrà, entro cinque giorni dall'aggiudicazione, obbligatoriamente assicurarsi e copia della polizza a copertura dei danni a terzi, con massimale minimo di € 1.000.000, con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del contratto, dovrà essere consegnata all'Ente, considerata comunque terzo.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'Assicuratore, nei confronti dell'Ente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art.1901 c.c. e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga da quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 c.c.

Resta ferma in ogni caso l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per i danni non coperti, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Sono a carico dell'Ente utilizzatore gli eventuali danni a terzi giusto art.37 comma 07 del D.Lgs. n.81/2015

L'Agenzia si impegna ad informare tempestivamente l'Ente di ogni e qualsiasi variazione societaria compreso il capitale sociale.

L'Ente si riserva di confermare o meno in tal caso la prosecuzione del contratto.

In caso di mancato adempimento di quanto previsto nel presente articolo l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art.11 – Contratto

La stipula del contratto con l'Agenzia, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016, avverrà dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il contratto verrà stipulato nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.32 del D.Lgs n.50/2016.

Nel caso di mancato versamento, l'Ente ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali.

Il contratto non prevedrà la clausola arbitrale.

Il contratto verrà registrato solo in caso d'uso, pertanto non sono previste spese contrattuali

Art.12 - Divieto cessione appalto. Subappalto

E' fatto divieto all'Agenzia di cedere tutto od in parte i crediti derivanti dai corrispettivi provenienti dal presente appalto ad altra realtà.

Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'Ente, salvo alla stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente.

E' altresì fatto divieto di subappaltare tutto o parte del servizio e/o di ricorrere alla sub-fornitura.

Art.13 - Risoluzione del contratto e penalità

L'Agenzia incorre nelle penali previste nel presente capitolato nei seguenti casi:

- a. per ritardi nell'avvio o sostituzione dei lavoratori fino a cinque giorni: penale pari al costo orario comprensivo della maggiorazione presentata in sede di offerta per il numero delle ore non lavorate previste dal turno del lavoratore non avviato;
- b. per ritardi superiori: penale fino al doppio del costo orario;
- c. per altre inadempienze rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato e dal contratto: penale variabile in ragione della gravità dell'inadempienza da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione avverso la quale l'Agenzia potrà opporre le proprie deduzioni entro 05 giorni dalla contestazione.

Qualora queste ultime non risultino a giudizio dell'Ente esaustive o non siano presentate nei termini, saranno applicate le penalità come indicate nel presente articolo.

L'applicazione delle penali avverrà senz'altra formalità mediante trattenuta sulle somme spettanti all'Agenzia in esecuzione del contratto o ad altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva.

In quest'ultimo caso l'Agenzia dovrà reintegrare la stessa nel suo ammontare originario nei termini di cui all'art.10.

L'Agenzia si dichiara informata sull'applicazione delle penali non esonera la medesima dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e non preclude all'Ente il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali danni maggiori.

L'Ente oltre a quanto stabilito dall'art.1453 del codice civile ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di inadempienza da parte dell'Agenzia rispetto agli obblighi assunti con il presente disciplinare per un periodo temporale superiore al termine di 10 giorni continuativi.

Tale termine decorre dalla data di ricevimento della notifica di inadempimento da parte dell'Ente.

Inoltre sono causa di risoluzione:

- a. l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate nel corso della procedura di gara o nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara stessa;
- b. il mancato rispetto delle obbligazioni retributive, contributive ed assicurative nei confronti del personale somministrato e degli enti previdenziali ed assicurativi;
- c. nei casi di reiterate inottemperanze a fronte di quanto previsto dal presente capitolato ed alla vigente normativa in materia di contratti pubblici;
- d. la violazione delle previsioni di cui al presente capitolato in materia di cauzione definitiva polizza assicurativa, divieto di subappalto e di cessione del contratto.

La risoluzione del contratto è disposta dall'Ente con provvedimento del Segretario Direttore e comunicato all'Agenzia con raccomandata a.r. o con p.e.c.

I rimborsi dei danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e sulla cauzione definitiva, salvo il risarcimento per i maggiori danni.

Le eventuali penali non verranno decurtate dalla parte di fattura costituente il rimborso degli oneri retributivi e previdenziali

Art.14 - Recesso

L'Ente ha diritto, ai sensi dell'art 1671 c.c., di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di giorni 30 da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o con p.e.c., in ragione della mancanza di interesse del committente anche per variazioni degli assetti organizzativi dell'Ente.

L'Agenzia in tal caso ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo le condizioni contrattuali, rinunciando esplicitamente a qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e pretesa anche di natura risarcitoria.

Dalla data del recesso l'Agenzia dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che ciò non comporti danni all'Ente.

Il lavoratore somministrato conserva comunque il diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza del contratto e che gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori verranno rimborsati al somministratore.

Il recesso del contratto da parte dell'Agenzia comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita, fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art.15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 nonché del Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE entrato in vigore il 25 maggio 2018, in ordine al presente procedimento si informa che:

a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento si riferiscono esclusivamente all'espletamento della gara in oggetto e agli obblighi di informazione previsti dalla legge;

b. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Ente in base alla vigente normativa. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;

c. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno dell'Ente implicato nel procedimento di gara ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n.241/1990;

d. all'interessato spettano i diritti di cui all'art.07 del D.Lgs n.196/2003 e s.m.i., cui si rinvia;

e. titolare del trattamento dei dati è l'Ente.

Art.16 - Cessione dei crediti

E' vietata la cessione del credito a terzi in qualsiasi forma, salvo autorizzazione dell'Ente.

Qualora si rilevasse una cessione non autorizzata, l'Agenzia sarà ritenuta gravemente inadempiente e l'Ente potrà risolvere il contratto incamerando la cauzione definitiva portata a titolo di penale speciale.

Art.17 - Disposizioni in materia di trattamento dati

L'Agenzia, in sede di stipula del contratto, dovrà dichiarare:

- a. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- b. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
- c. di indicare una persona fisica referente per la parte "protezione dei dati personali".

Art.18 – Riservatezza

L'Agenzia si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dalla Legge n.675/1996.

Art.19 – Disposizioni finali e foro competente

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula del contratto (bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria e di registrazione) saranno a carico dell'Agenzia.

Il concorrente rimane vincolato sin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre sull'Ente non graverà alcun obbligo sino a quando non sarà divenuto efficace il provvedimento di approvazione degli atti di appalto.

L'Agenzia è tenuta al segreto professionale, ovvero a rispettare la riservatezza delle informazioni e delle attività svolte. In particolare si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati relativi all'attività dell'Ente di cui avrà conoscenza nello svolgimento dell'attività.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il Foro di Verona.

Art.20 – Rinvio alle norme generali

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge e di regolamento in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto in merito al servizio in oggetto, in quanto applicabili.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

f.to Zantedeschi Francesco

Bussolengo li 13.01.2020